

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 16.2.2015

La Nuova Procedura Civile, 2, 2015

ADMAIORA

Editrice

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Notifica via Posta Elettronica certificata: a qualsiasi ora

La L. n. 53 del 1994 non detta disposizioni specifiche in materia di orari delle notifiche, mentre l'art. 147 c.p.c. , ai sensi del quale "le notifiche non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21" - contenuto nella Sezione IV, del Capo I, del Titolo VI (degli atti processuali) del c.p.c. - non pare norma compatibile con il sistema delle notifiche tramite PEC. Una notificazione telematica - così come un deposito telematico da parte del difensore o del giudice nell'ambito del processo civile telematico (cfr. art. 51 di cui al D.L. n. 90 del 2014 , che ha aggiunto un comma all'art. 16bis D.L. n. 179 del 2012 , conv. In L. n. 221 del 2012 , stabilendo che il deposito di un atto del difensore si considera tempestivo se entro le ore 23.59 del giorno di scadenza) - può essere materialmente compiuta senza alcun limite di orario, essendo possibile inoltrare e/o ricevere un messaggio di posta elettronica in qualsiasi momento. L'art. 147 c.p.c. , pertanto, non pare compatibile con il sistema delle notifiche PEC.

Tribunale di Modena, sezione prima, sentenza del 1.7.2014

...omissis...

Al riguardo va osservato che la notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo è stata compiuta dal difensore dell'opponente tramite PEC ai sensi della L. n. 53 del 1994, come successivamente modificata e integrata. La notifica è stata eseguita alle ore 23.42 del 4.11.2013, corrispondente al quarantesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo. La società opposta, ritenendo applicabile alla fattispecie l'art. 147 c.p.c. in tema di orari delle notifiche, ha eccepito la tardività della notifica compiuta oltre l'orario (ore 21) ed il perfezionamento della stessa solo il giorno successivo.

Tale tesi non può essere condivisa.

La L. n. 53 del 1994 non detta disposizioni specifiche in materia di orari delle notifiche, mentre l'art. 147 c.p.c., ai sensi del quale "le notifiche non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21" - contenuto nella Sezione IV, del Capo I, del Titolo VI (degli atti processuali) del c.p.c. - non pare norma compatibile con il sistema delle notifiche tramite PEC. Una notificazione telematica - così come un deposito telematico da parte del difensore o del giudice nell'ambito del processo civile telematico (cfr. art. 51 di cui al D.L. n. 90 del 2014, che ha aggiunto un comma all'art. 16bis D.L. n. 179 del 2012, conv. In L. n. 221 del 2012, stabilendo che il deposito di un atto del difensore si considera tempestivo se entro le ore 23.59 del giorno di scadenza) - può essere materialmente compiuta senza alcun limite di orario, essendo possibile inoltrare e/o ricevere un messaggio di posta elettronica in qualsiasi momento. L'art. 147 c.p.c., pertanto, non pare compatibile con il sistema delle notifiche PEC.

Secondo l'interpretazione costante della giurisprudenza di legittimità, del resto, la ratio di tale disposizione è quella di tutelare il riposo del destinatario della notificazione e delle altre persone che possono ricevere l'atto in sua vece (cfr. Cass., sez. II, 21.6.1979, n. 3478). La ricezione di una notifica PEC, tuttavia, non si pone in contrasto con il diritto all'inviolabilità del domicilio di cui all'art. 14 Cost., né - più in generale - con l'interesse al riposo e alla tranquillità. Il destinatario della notifica, infatti, può ricevere la notifica PEC sul proprio dispositivo senza neppure accorgersene e verificare l'eventuale ricezione di notifiche nell'orario più gradito.

La notifica dell'atto di citazione in opposizione deve dunque ritenersi tempestivamente eseguita, essendo stato rispettato il termine di giorni quaranta previsto per l'opposizione.

Con riferimento all'eccezione d'incompetenza per territorio, alla quale l'opposta ha aderito, va rilevato che le parti concordano nel ritenere che il rapporto tra le stesse intercorso sia regolato dai contratti di cui ai doc. nn. 12-13-14 di parte opposta, il cui art. 26 prevede che per tutte le controversie oggetto di procedimenti cautelari e monitori sia competente via esclusiva il foro di Padova. Va quindi declinata la competenza di questo Tribunale, a favore del Tribunale di Padova, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto.

Stante l'obiettiva dubbio della questione di tardività dell'opposizione e tenuto conto dei restanti motivi di decisione, sussistono eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

p.q.m.

Il Tribunale di Modena, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla xxxl. nei confronti della xxxx., con atto di citazione in opposizione notificato in data 4 novembre 2013, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. dichiara il difetto di competenza per territorio del Tribunale di Modena, essendo competente il Tribunale di Padova e, per l'effetto, dichiara la nullità e revoca il decreto ingiuntivo n. 2853/2013;

2. compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Modena, il 1 luglio 2014.

Depositata in Cancelleria il 1 luglio 2014.